Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 10 novembre 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganși le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 270 DEL 10 NOVEMBRE 1958:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 51: **Borsalino Giuseppe e Fratello, società per azioni, in Alessandria:** Estrazione di obbligazioni. — **S. A. Italiana tessuti abbigliamento « S. di P. Coen e C. », in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1958 — **Zuccherificio del Volano, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1958 — **Società esercizio industrie tessili S.E.I.T. - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 settembre 1958. — **Martazz - Fabbrica di maglierie P. Martinengo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1958. — **Sebastiano Bocciardo e C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1958. — **Città di Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1958 — **Comune di Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1958 — **Conceria Luigi Oberranch - Figli - società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1958 — **Società generale elettrica della Sicilia, per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1958 — **FRO - Fabbriche riunite ossigeno - Boggian e Valbusa, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1958. — **S.I.V.E.M. - S. p. A. - Società industrie veronesi estrazione metano, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1958. — **Fornaci Valbrenta e Isola Vicentina, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1958 — **Birra Orobia, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1958. — **E.R.I.C.E. - Società di navigazione per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1958. — **Società idrocarburi del Bella S.I.B., per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1958. — **Ferrovie e tramvie vicentine, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1958. — **« S.I.FE. » Società idroelettrica Fegana, per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1958 — **Società per azioni Castellani e Bonani succ. D. Casalini, in Verona:** Estrazione di obbligazioni. — **S.A.I.P. - Società per azioni Immobiliare Primavera, in Peschiera del Garda:** Estrazione di obbligazioni, — **Società per azioni Ditta Attilio Stegagio, in Verona:** Estrazione di obbligazioni — **Società per azioni Fratelli Galtarossa, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1958. — **Società per azioni Officine e Fonderie Galtarossa, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1958. — **Società emiliana di esercizi elettrici, per azioni, in Parma:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1958. — **« api » - Anonima petroli italiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1958. — **Tilane - Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1958. — **« SFAI » Società fondiaria agricola industriale, società per azioni, in Valdagno:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1958. — **Manifattura lane Gaetano Marzotto e figli, società per azioni, in Valdagno:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1958. — **S.A.D.I. - Società arti decorative interne, per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1958. — ***Società grandi alberghi siciliani, in Palermo:*** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1958. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni 6 % 1956-1976 sorteggiate il 5 novembre 1958. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni 6 % 1957 1977 sorteggiate il 5 novembre 1958 — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni 6 % 1955-1975 sorteggiate il 5 novembre 1958. — **Società per azioni Officine fonderie ing. Giovanni Breda, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1958 — **Società per azioni A. G. Manzi e C., in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1958. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1957, n. **1510.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale « Ammiraglio Faravelli » di Stradella (Pavia).

N. 1510. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale « Ammiraglio Faravelli » di Stradella (Pavia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 115 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1958, n. **987.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia Virgiliana di scienze, lettere ed arti, con sede in Mantova.

N. 987. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia Virgiliana di scienze, lettere ed arti, con sede in Mantova.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 109 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1958, n. **988.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, nel rione Santa Rita del comune di Castellammare del Golfo (Trapani).

N. 988. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trapani in data 1° novembre 1957, integrato con postilla del 1° dicembre stesso anno e con dichiarazione 3 giugno 1958, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, nel rione Santa Rita del comune di Castellammare del Golfo (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 116 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1958, n. 989.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in contrada Palma di Salina grande del comune di Trapani.

N. 989. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trapani, in data 8 dicembre 1957, integrato con dichiarazione del 3 luglio 1958, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in contrada Palma di Salina grande del comune di Trapani.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1958
Atti del Governo, registro n. 114, *foglio n.* 117. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1958, n. 990.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore extra moenia, in rione Parato del comune di Irsina (Matera).

N. 990. *Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre* 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gravina e Irsina in data 27 ottobre 1957, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 17 marzo e 20 giugno 1958, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore extra mœnia, in rione Parato del comune di Irsina (Matera).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1958
Atti del Governo, registro n. 114, *foglio n.* 118 — RELLEVA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 5 novembre 1958, è revocato il decreto Ministeriale 7 giugno 1958, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Riggio Alessandro nel comune di Peschiera del Garda, distretto notarile di Verona, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Butera, distretto notarile di Caltanissetta.

(5907)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Polverigi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1958, registro n. 24 Interno, foglio n. 222, il comune di Polverigi (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 450 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5897)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Modugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1958, registro n. 24 Interno, foglio n. 227, il comune di Modugno (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5898)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Genga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1958, registro n. 24 Interno, foglio n. 152, il comune di Genga (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2 500 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5901)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1958, registro n. 24 Interno, foglio n. 153, il comune di Mergo (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 700 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5899)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Staffolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1958, registro n. 24 Interno, foglio n. 223, il comune di Staffolo (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5 940 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5889)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sirolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 17 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1958, registro n. 24 Interno, foglio n. 221, il comune di Sirolo (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2 350 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5890)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1958, registro n. 24 Interno, foglio n. 226, il comune di Rutigliano (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5895)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santeramo *in Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del* bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 17 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1958, registro n. 24 Interno, foglio n. 228, il comune di Santeramo in Colle (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52 400 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5891)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Croce del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958.

Con decreto interministeriale in data 14 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1958, registro n. 24 Interno, foglio n. 230, il comune di Santa Croce del Sannio (Benevento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 390 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5893)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Iesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1958, registro n. 24 Interno, foglio n. 155, il comune di Iesi (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5900)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 23 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1958, registro n 24 Interno, foglio n 164, il comune di Forlì (Forlì) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 200 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(5877)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ceglie Messapico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958.

Con decreto interministeriale in data 17 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1958, registro n 24 Interno, foglio n 161, il comune di Ceglie Messapico (Brindisi) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 5 900 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(5902)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Maria Nuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958.

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1958, registro n 24 Interno, foglio n 220, il comune di Santa Maria Nuova (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12 630 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(5892)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 11 agosto 1958 registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1958, registro n 24 Interno, foglio n 237, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Potenza di un mutuo di L. 421 000 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5925)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 1° agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1958, registro n 24 Interno, foglio n 272, il comune di Barletta (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121 500 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(5987)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 256

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 novembre 1958

1 Dollaro USA	624,70
1 Dollaro canadese	643,90
1 Franco svizzero lib.	145,425
1 Corona danese	90,222
1 Corona norvegese	87,267
1 Corona svedese	120,487
1 Fiorino olandese	165,032
1 Franco belga	12,517
100 Franchi francesi	148,202
1 Franco svizzero acc.	142,741
1 Lira sterlina	1746,062
1 Marco germanico	149,225
1 Scellino austriaco	24,104

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 25 luglio 1910, n 575, che ha approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato,

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici,

Vista la legge 8 marzo 1958, n 194,

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art 2

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio

laurea in giurisprudenza,

laurea in scienze politiche o politico-sociali,

laurea in economia e commercio,

laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto orientale di Napoli

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso di uno dei predetti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado Va tenuto conto della frequenza e dell'esito dei corsi di integrazione previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Art 3

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine

a) il cognome e il nome,

b) il luogo e la data di nascita,

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

e) che nulla risulti a suo carico sul certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari,

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio di residenza sia avvenuto da meno di un anno,

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni,

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni,

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di eta indicato nel successivo art 4 dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al medesimo art 4

La firma in calce alla domanda dovra essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell aspirante

Per i dipendenti statali e sufficiente il visto del capo del l'Ufficio presso il quale prestano servizio

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono

Non si terra conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo ne di quelle con firma non autenticata o non recanti il visto ai sensi dei precedenti commi

Art 4

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande

1) essere cittadino italiano,

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso,

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art 2,

5) avere l'idoneita fisica richiesta per l'impiego civile

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32 tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di eta

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato

1) di cinque anni

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualita di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonche per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 per i cittadini deportati dal nemico nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine e da territori esteri,

c) per gli Alto Atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d Ampezzo Tarvisio o nei comuni di Sant Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle Forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, sempreche abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed, inoltre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie,

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944 n 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purche non sia superato il 40° anno di età,

3) i suddetti limiti di eta sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purche complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) il limite di eta per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonche per i capi famiglia numerosa detto limite di eta è elevato a 39 anni,

5) ai sensi dell'art 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n 1488, in relazione all'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica n 3 citato nelle premesse, il limite massimo di eta e elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di eta eventualmente spettante

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso

Art 5

Le domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui all'art 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione

L Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse

Art 6

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall impiego presso una pubblica Amministrazione

Art 7

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio al l'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonche delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego

L'ammissione potra essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro

Art 8

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di quattro prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse

Nello stesso termine, il suddetto diario sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse

Ai candidati ammessi alla prova orale sara data comunicazione della avvenuta ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avra ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formera l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che verra affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale

Art 9

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di ogni altro, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un mese;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione, con la qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina e di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli Alto Atesini di cui alla lettera *c*) dell'art. 4 i documenti di rito;

c) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

e) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od-6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

f) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Iugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

h) i mutilati e gli invalidi per servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

i) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Iugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

m) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

n) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

p) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

q) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ov-

vero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100;

s) i coniugati ed i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto Ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni 30, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso, è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura o del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbono prestare servizio militare;

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

b) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva;

se il giudizio è stato adottato dal Consigilo di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima); certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dalla Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art. 13 e alla lettera s) dell'art. 12 debbono essere di data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei Lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale (Divisione 1ª), dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bolettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il pe-

riodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio iniziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova

Art 19.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n 207

Art 20

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 18 agosto 1958

Il Ministro TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1958
Registro n 48, *foglio n* 271

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1 — Diritto civile,
2 — Diritto amministrativo;
3 — Economia politica,
4 — Diritto costituzionale.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie sopraindicate, verterà sulle seguenti

1 — Elementi di procedura civile,
2 — Elementi di diritto e procedura penale,
3 — Diritto pubblico e privato internazionale,
4 — Scienza delle finanze
5 — Nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato,
6 — Nozioni intorno alle principali leggi sulle materie attinenti alle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici,
7 — Nozioni di statistica teorica e applicata

Roma, addì 18 agosto 1958

Il Ministro TOGNI

(5803)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritta e pratiche del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in esperimento nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria).

Il Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi dell'art 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, rende noto che la prova scritta e le prova pratiche del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente in esperimento nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria), indetto con decreto Ministeriale in data 3 maggio 1958, avranno luogo in Roma, secondo il seguente calendario

prova scritta il 3 dicembre 1958, alle ore 8 30 presso il Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale della produzione industriale - Ufficio stazioni sperimentali, via Molise n 2,

prima prova pratica il 4 dicembre, alle ore 8 30, presso l'Istituto di chimica applicata dell'Università di Roma, in via Eudossiana n. 18,

seconda prova pratica: il 5 dicembre, alle ore 8 30, presso l'Istituto di chimica applicata dell Università di Roma in via Eudossiana n 18

(5932)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C